



Provvedimento dirigenziale



n. 258/EC

del 22/07/2015

pagina 1 di 6

Prot. n. 138446/41.19.07.15

Arezzo li, 22 LUG 2015

Servizio: Pianificazione Territoriale – Valorizzazione Ambiente

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/2003 - L.R.T. n. 39/2005 – Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

MONTEVARCHI ENERGIE S.r.l.

SEDE LEGALE: Via Giacomo Leopardi, 31 - Montevarchi (AR)

SEDE OPERATIVA: Via Giove, 24, Loc. Levane - Montevarchi (AR)

DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R.T. N. 39/2005

Allegati: No

Immediatamente eseguibile: Sì

Uffici interessati: Pianificazione Territoriale – Valorizzazione Ambiente



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE

VISTO il D.Lgs. n. 387/2003 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare quanto disposto dall’art. 12;

VISTO la L.R.T. n. 39 del 24 febbraio 2005 “Disposizioni in materia di energia”, e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare il combinato disposto degli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 19;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana dell’11 febbraio 2015, n. 10 – “*Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER)*”, pubblicato sul B.U.R.T. n. 10, Parte I del 6 marzo 2015;

VISTO il Decreto 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il Decreto 6 luglio 2012 “Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO la Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli artt. 14 e segg.ti;

RICORDATO che Montevarchi Energie S.r.l., con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 31, nel Comune di Montevarchi (AR), è stata autorizzata, dalla Provincia di Arezzo, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e della L.R.T. n. 39/2005, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 305/2010, modificata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 154/2012 e con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 340/2012, tutte esecutive ai sensi di legge, alla costruzione e all’esercizio di un impianto alimentato a biomasse legnose vergini (chips) per la produzione combinata di energia elettrica e calore, rispettivamente, della potenza di 0,999 MW elettrici e di 6 MW termici, sito in Loc. Levane, nel Comune di Montevarchi, nel rispetto delle prescrizioni nelle stesse precisate;

RICORDATO che al n. 12 del paragrafo 2 della citata Deliberazione della Giunta Provinciale n. 305 del 27 maggio 2010, è stato espressamente stabilito che: “12. *entro trenta giorni dall’avvio dell’esercizio del nuovo impianto dovranno essere effettuate misurazioni del rumore al fine di dare conto del rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico. Gli esiti delle stesse dovranno essere inviate, nei successivi quindici giorni, alla Provincia, al Comune di Montevarchi, alla Azienda U.S.L. n. 8 ed al Dipartimento Prov.le A.R.P.A.T.*”;

RICORDATO quanto stabilito con il Provvedimento Dirigenziale n. 08/EC2 del 17 luglio 2014 – Diffida ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 39/2005, con il quale la Società



Montevarchi Energie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, veniva diffidata, a seguito di controlli e rilievi effettuati da A.R.P.A.T., a realizzare, nel termine di giorni trenta, tutti i necessari interventi idonei a riportare i livelli sonori nei limiti previsti dalla normativa vigente, D.P.C.M. 14/11/1997, e ripristinare il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 305 del 27 maggio 2010, modificata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 154/2012 e con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 340/2012;

VISTO la richiesta di proroga formulata da Montevarchi Energie S.r.l., pervenuta in data 5 agosto 2014, prot. n. 136599, la nota di A.R.P.A.T. pervenuta il 13 agosto 2014, prot. n. 140723, la nota della Provincia del 22 agosto 2014, prot. n. 143696, con la quale è stata concessa la proroga dei termini per adempiere al Provvedimento Dirigenziale n. 8/EC2, fino al 30 settembre 2014;

VISTO la comunicazione della Società Montevarchi Energie S.r.l., pervenuta in data 7 ottobre 2014, prot. n. 175955, con la quale viene trasmessa documentazione di impatto acustico, completa della relazione redatta da ECOL STUDIO, in riferimento a quanto disposto nel citato Provvedimento dirigenziale n. 08/EC2 del 17 luglio 2014, nella quale viene riportato che: *“(omissis) ... sulla base dei rilievi condotti è possibile dedurre il rispetto del criterio differenziale notturno a finestre aperte presso la sala dell'abitazione adiacente al punto P1 e l'esonero del criterio differenziale a finestre aperte all'interno della camera da letto. L'azienda è sicuramente esonerata dal rispetto del criterio differenziale notturno a finestre chiuse all'interno degli ambienti abitativi. ... (omissis)”*;

VISTO la nota della Provincia di Arezzo, trasmessa in data 4 dicembre 2014, prot. n. 216675, con richiesta al Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo, di operare le valutazioni di competenza;

VISTO la comunicazione del Comune di Montevarchi, pervenuta in data 6 marzo 2015, prot. n. 49277, con la quale vien trasmessa documentazione relativa a SCIA, prot. n. 05030 del 6/02/2015, presentata al Comune da Montevarchi Energie S.r.l., per installazione di barriera fonoisolante presso l'impianto a biomasse;

VISTO la comunicazione del Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo, prot. A.R.P.A.T. n. 2015/0017728, assunto a protocollo provinciale n. 57991 del 19 marzo 2015, nella quale viene rilevato quanto segue: *“... (omissis) ... dal rapporto di prova e dal rapporto di ispezione (cui si rimanda per il dettaglio dell'intervento effettuato) si evince che il rumore prodotto dalla ditta “MONTEVARCHI ENERGIE SRL” risulta SUPERARE per il periodo notturno i limiti ammessi per il criterio differenziale dalla normativa vigente L. 447/95 – D.P.C.M. 14/11/97 ... (omissis) ... ”*;

VISTO che il Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo, nel rapporto sopra citato, propone all'Amministrazione provinciale, in qualità di Ente titolare del rilascio dell'Autorizzazione unica per l'impianto, di emettere nuovo provvedimento di diffida nei confronti del legale rappresentante di Montevarchi Energie S.r.l., affinché provveda:

- alla adozione, con effetto immediato, di accorgimenti di tipo gestionale che consentano di rispettare i limiti stabiliti dalla normativa acustica, in periodo notturno;



- alla esecuzione di interventi di mitigazione del rumore tali da riportare nei limiti di legge le immissioni acustiche negli ambienti di vita limitrofi, in periodo notturno, anche nelle condizioni di regime massimo dell'impianto;

VISTO che il Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo, sempre nel medesimo rapporto, ha, inoltre, comunicato che, viste le irregolarità riscontrate, sussistono le condizioni per cui le attività di verifica e controllo da parte di A.R.P.A.T., siano soggette a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della L.R.T. n. 30/2009 "Oneri a carico dei privati";

RITENUTO che i livelli sonori debbano essere riportati nei limiti previsti dalla normativa vigente, D.P.C.M. 14/11/1997;

RICORDATO che, quanto sopra accertato, costituisce inosservanza agli obblighi di legge, più in particolare del D.P.C.M. 14/11/1997, ed alle prescrizioni autorizzatorie che dispongono il rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;

VISTO le previsioni contenute nella L.R.T. 39/2005, e sue successive modifiche ed integrazioni, più precisamente all'art. 19, "Decadenza revoca e sospensione";

RITENUTO di dover emettere specifica diffida ad adempiere, al fine di ripristinare e garantire le condizioni necessarie ad un corretto esercizio dell'impianto, assicurando, comunque, la massima sicurezza e tutela delle persone e dell'ambiente;

RITENUTO che, al fine di eliminare le irregolarità riscontrate, Montevarchi Energie S.r.l., con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 31, nel Comune di Montevarchi (AR), dovrà realizzare tutti i necessari interventi idonei a riportare i livelli sonori nei limiti previsti dalla normativa vigente, D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 47 dello Statuto della Provincia di Arezzo, adottato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2/AS del 12 marzo 2015;

VISTO la Deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo in data 23 giugno 2014, n. 279, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo in data 14.05.2015, n. 269;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 234 del 28/10/2014;

D I F F I D A

1. Montevarchi Energie S.r.l., con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 31, nel Comune di Montevarchi (AR), ed impianto di produzione sito in Via Giove, 24, Loc. Levane, nel Comune di Montevarchi (AR), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di procedere, **con effetto immediato**, ad adottare adeguati accorgimenti e misure di tipo gestionale che consentano di rispettare i limiti stabiliti dalla normativa acustica durante il periodo notturno;



2. Montevarchi Energie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, affinché realizzi tutti i necessari interventi idonei a riportare i livelli sonori nei limiti previsti dalla normativa vigente, D.P.C.M. 14/11/1997, e ripristini il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 305 del 27 maggio 2010, modificata con Deliberazioni della Giunta Provinciale nn. 154/2012 e 340/2012, **con assegnazione del termine di giorni sessanta (60) dalla notifica della presente diffida per adempiere alle prescrizioni di cui al presente atto;**
3. Montevarchi Energie S.r.l., eseguiti i necessari interventi, di cui al capoverso precedente, e comunque **entro sette (7) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra**, dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune di Montevarchi, ad A.R.P.A.T. ed all'Azienda U.S.L. n. 8 - Zona Valdarno, la documentazione di impatto acustico con le misurazioni post-bonifica, attestanti il rispetto della normativa, sia a finestre aperte sia a finestre chiuse;
4. contestualmente a tale comunicazione dovrà essere, inoltre, **inviata una Relazione tecnica**, ai medesimi Enti, che dia conto degli interventi condotti per ripristinare la conformità ai parametri ed alle prescrizioni dell'autorizzazione e le misure che si intendono adottare per prevenire il ripetersi dei problemi accertati;
5. Montevarchi Energie S.r.l., inoltre, **dovrà comunicare ad A.R.P.A.T. e alla Provincia, con congruo anticipo**, la data di effettuazione delle misurazioni post-bonifica;

P R E C I S A

- che, laddove il soggetto obbligato non ottemperasse a quanto stabilito nel presente atto, entro le tempistiche sopra indicate, Montevarchi Energie S.r.l. dovrà **sospendere l'utilizzo dell'impianto** a biomasse fino a che non venga accertato il ripristino della conformità a quanto stabilito nel D.P.C.M. 14/11/1997;

P R E C I S A

- che, viste le irregolarità riscontrate, sussistono le condizioni per cui le attività di verifica e controllo da parte di A.R.P.A.T., siano soggette a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della L.R.T. n. 30/2009 "Oneri a carico dei privati", e che, in caso di successivo controllo richiesto dall'Amministrazione, la Società Montevarchi Energie dovrà corrispondere ad A.R.P.A.T. gli importi relativi alle attività di verifica pari a € 216,00, ai sensi del Decreto Direttore Generale A.R.P.A.T. n. 106/2013, da versarsi ad A.R.P.A.T. prima della effettuazione di ulteriori verifiche;
- che il mancato rispetto dei contenuti di cui alla presente diffida potrà comportare l'emanazione del provvedimento di **decadenza dall'autorizzazione**, così come previsto al comma 1 dell'art. 19 della L.R.T. n. 39/2005;
- di confermare le prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni già imposte per la gestione dell'impianto autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 305 del 27 maggio 2010, modificata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 154/2012 e con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 340/2012;



Provvedimento dirigenziale



n. 258/EC

del 22/07/2015

pagina 6 di 6

P R E C I S A

- inoltre, che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/1990, avverso il presente atto gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Segretario Generale della Provincia di Arezzo, entro 30 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, ovvero, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

- Il presente Provvedimento viene trasmesso a:

- Montevarchi Energie S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 31, nel Comune di Montevarchi (AR), tramite notifica;
- Comune di Montevarchi;
- Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo;
- Azienda U.S.L. n. 8 – Zona Valdarno.

Il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale per n. 15 giorni consecutivi.

Stante l'urgenza, il presente Provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Dott. Massimo Nibi
Dirigente del Servizio
Pianificazione Terr.le – Valorizzazione Ambiente